

STATUTO - Sport Vela Movimento Associazione Sportiva Dilettantistica

Art. 1 COSTITUZIONE - E' costituita un'Associazione sportiva, disciplinata dagli artt. 36 e segg. Cod.Civ. e nel D. Lgs. 36/2021, denominata "Sport Vela Movimento Associazione Sportiva Dilettantistica" (in sigla SVM asd). L'Associazione si impegna ad iscriversi al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, conformandosi così alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e degli Enti di promozione sportiva cui l'Associazione intende affiliarsi. L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera del 'Assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 23 del presente statuto. L'Associazione sportiva ha sede legale a Trevignano Romano (RM), via Settevene n. 79. Essa potrà essere variata con semplice delibera del Consiglio Direttivo, con obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie ed unità locali e svolgere la propria attività sociale anche al di fuori delle proprie sedi, presso terzi e/o impianti pubblici e privati

L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'art. 6.3 D. Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Art. 2 COLORI ED EMBLEMA SOCIALE - I colori sociali sono Azzurro/celeste e verde. L'emblema dell'associazione è rappresentato da un disegno stilizzato raffigurante una barca a vela che naviga ed un salice mosso dal vento

Art. 3 OGGETTO - L'Associazione si ispira ai principi del libero associazionismo, è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell'art. 7.1 lettera b) D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche, agonistiche, non agonistiche, amatoriali e/o di mantenimento, con particolare riferimento agli Sport Nautici e alle Discipline Acquatiche quali, a titolo non esaustivo, Canoa, Kayak da mare, Vela, Wind-Surf, Surf, Canottaggio, Sci Nautico, Nuoto, Attività Subacquea, Pesca, oltre ad altri Sport nella natura quali Escursionismo, Orienteering, Trekking, Mountain-bike, Podismo, Sport Cinofili, Equitazione ed Attività ludico-motoria, nelle loro diverse discipline e specialità, nonché tutte le restanti attività sportive propedeutiche, complementari o affini, considerate opportune dagli associati e dagli organi sociali.

e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.

Fermo restando che l'oggetto principale è la promozione e la valorizzazione dello sport dilettantistico, l'Associazione si propone inoltre di:

- I) Promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche.
- II) Gestire impianti, propri od terzi, adibiti a strutture sportive di vario genere.
- III) Organizzare atleti e squadre per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse specialità sportive.

Promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali. svolgere l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
- IV) Nei limiti previsti dall'art. 9 D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
- V) Gestire, previo ottenimento del e necessarie autorizzazioni, bar, ritrovi sociali e strutture logistiche a supporto delle attività sportive promosse.
- VI) Esercitare, in modo complementare alle attività istituzionali e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento. VII) Pubblicare giornali periodici da distribuire per almeno 1/3 ai soci dell'Associazione.
- VII) Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde attrezzate
- VIII) Collaborare, inoltre, allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive.

L'Associazione potrà inoltre organizzare manifestazioni culturali ed artistiche ed eventi formativi e parteciparvi qualora promossi da enti terzi pubblici e privati. Infine, in modo non prevalente e complementare al e altre attività istituzionali e ad esclusivo scopo di autofinanziamento, l'Associazione potrà gestire attività economiche

anche di natura commerciale quali raccolte pubbliche di fondi anche mediante la vendita di servizi e beni di modico valore, nel rispetto della normativa fiscale e dei principi contabili applicabili

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del CONI, del C.I.P., nonché agli Statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/2021

Art. 4 PATRIMONIO SOCIALE - Il patrimonio sociale è costituito: da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, dai privati o da Enti.

Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite dal e quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali; dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa; da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale; dagli introiti derivanti dalla eventuale gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci dell'Associazione sportiva, nonché dalla vendita ai soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva.

Le somme versate per la quota sociale o contributo associativo, non sono rivalutabili, non sono trasmissibili.

Art. 5 ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO - L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01 gennaio e terminano il 31 dicembre successivo. Entro quattro mesi dal a chiusura dell'esercizio, ovvero entro sei mesi ove particolari esigenze lo richiedessero, il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci, secondo le disposizioni del presente Statuto. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell'Associazione, nel rispetto delle norme di legge in materia e del principio della trasparenza nei confronti degli associati. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 6 SOCI - Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche di ambo i sessi ed il numero degli associati è illimitato ed in regola con il pagamento delle quote sociali. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi, per "irreprensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita estemazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso, i tutti gli associati hanno eguali diritti ad eccezione dei soci minorenni che non hanno diritto di voto. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Per l'ammissione a socio, si deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, mediante suo delegato, il quale esaminerà le domande presentate e darà comunicazione, anche immediata, in merito all'accettazione o meno della domanda stessa. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità per le dichiarazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservare statuto e regolamenti.

In caso di diniego, il richiedente può appellarsi al Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. In caso di accettazione, il richiedente acquisisce la qualifica di socio ed il Consiglio Direttivo provvederà a ratificare l'ammissione, nella sua prima riunione utile. In ogni caso, il Consiglio Direttivo nei sessanta giorni successivi potrà procedere alla esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 gg dalla comunicazione del diniego.

I soci una volta ammessi, pagano l'eventuale quota associativa annuale il cui importo è fissato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio da esprimersi o a mezzo comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, oppure implicitamente con il mancato versamento della quota sociale annua entro il termine posto dal

Consiglio Direttivo e comunicato ai soci con congruo anticipo. Le quote versate all'Associazione non verranno rimborsate né al socio dimissionario, né al socio radiato.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Art. 7 DOVERI DEI SOCI - Tutti i soci hanno il dovere di osservare le disposizioni sia legislative sia regolamentari vigenti in materia sportiva; mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione ed al di fuori di essa; versare puntualmente le quote sociali stabilite; astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Art. 8 DIRITTI DEI SOCI - Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione, nei tempi e nei modi deliberati dagli organi sociali; prendere parte alle competizioni sportive promosse dall'Associazione e da altri enti partner; partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione, nei tempi e nei modi deliberati dagli organi sociali; intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo; partecipare con il proprio voto alle delibere dell'Assemblea, all'elezione del Consiglio Direttivo, alle modifiche e all'approvazione dello Statuto Sociale, purché maggiorenni, in regola con la qualifica di socio e salvo quanto dispone l'art. 13 di questo Statuto; essere nominati ad incarichi sociali purché maggiorenni, in regola con la qualifica di socio e salvo quanto dispone l'art. 13 di questo Statuto;

Hanno, inoltre, il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente art. 6 Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE - L'Associazione declina ogni responsabilità per incidenti che possano accadere ai soci ed a qualsiasi altra persona che faccia uso di attrezzature sociali.

Art. 10 QUOTE SOCIALI - Tipi di quote: - Quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

- Quote aggiuntive per il pagamento di corrispettivi specifici, connessi all'attività istituzionale.

Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso. La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte.

-

Art. 11 CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO- Il socio cessa di far parte dell'Associazione: per dimissioni; per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo; per inosservanza del presente Statuto; per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempimenti o qualora il socio dimostri di non condividere le finalità dell'Associazione e comunque risulti di turbamento nello svolgimento dell'attività dell'Associazione stessa; per radiazione; per decesso. In caso di morte del socio, la quota sociale ed i diritti connessi non sono trasmissibili agli eredi.

I Soci che per qualsiasi motivo non intendono più aderire al sodalizio, hanno la facoltà di dimettersi dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo

oppure implicitamente evitando di versare la quota sociale annua entro il termine posto dal Consiglio Direttivo e comunicato ai Soci con congruo anticipo. Al dimissionario non verrà rimborsata l'eventuale quota associativa versata all'Associazione a norma di Statuto.

Art. 12 SANZIONI PER I SOCI - In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica il Consiglio Direttivo può infliggere al Socio

le seguenti sanzioni: Avvertimento; Ammonizione; Diffida; Sospensione a tempo illimitato; Radiazione. Il Socio moroso oltre ai termini fissati dal Consiglio Direttivo è considerato dimissionario. Egli ha comunque facoltà di presentare nuova domanda di iscrizione.

Art. 13 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE - Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, ed il Collegio dei Proviviri

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci maggiorenni in regola con tutti gli adempimenti sociali e che non abbiano in corso provvedimenti disciplinari in ambito sportivo, sociale e civile in genere. Le cariche sociali hanno la durata di quattro anni. Le cariche sociali sono onorifiche e sono a titolo gratuito, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 19 del presente Statuto e dalle norme di legge applicabili. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, il Presidente ed il Segretario sono eletti con i voti espressi dai soci nel corso dell'Assemblea sociale, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità. Le cariche sociali s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione. L'elezione degli organi dell'Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo.

Art. 14 ASSEMBLEA DEI SOCI - L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione e ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

Essa è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è composta da tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote sociali. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell'ambito della stessa Assemblea. L'Assemblea è anche organo giudicante dell'Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita sociale che non sia previsto dal presente Statuto. Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea. L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente entro i primi quattro mesi dell'anno sociale successivo, o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, per discutere ed approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo ed i programmi di attività e per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Segretario, qualora essi siano in scadenza. Essa inoltre delibera su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione. L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata a cura del Presidente, convocata pubblicazione sul sito istituzionale di apposito "Avviso di convocazione", da comunicare altresì all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno otto giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'art. 14 bis del presente Statuto.

Le Assemblee saranno valide in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti con gli stessi requisiti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria deliberano validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi regolamentati dagli artt. 21 e 23 del presente Statuto. Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci, anche non presenti in Assemblea. Le Assemblee sono verbalizzate a cura del Presidente, il quale può farsi coadiuvare dal Segretario.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli Organismi Sportivi a cui l'Associazione è affiliata.

L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.

Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Arti. 14 bis – AUDIO VIDEO ASSEMBLEE

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
3. E' in ogni caso necessario che:
 - comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente ed il segretario della riunione;

- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della Società – nei quali gli intervenuti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

4. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 15 IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE - Il Presidente eletto dall'Assemblea dei soci è il legale rappresentante della Associazione e risponde del suo funzionamento nei confronti dell'Assemblea Sociale. Il Presidente provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso; firma tutti gli atti ed i contratti inerenti l'attività sociale sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, ivi compresi quelli con istituti bancari ed i crediti; convoca e presiede l'Assemblea Sociale.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente delega in tutto od in parte le sue funzioni e poteri al Segretario.

Art. 15 bis- Il Vice-Presidente

Il Vice-presidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Art. 16-IL CONSIGLIO DIRETTIVO -

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne fissa il numero prima della votazione. Il Consiglio Direttivo ha durata di quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente il quale è coadiuvato dal Segretario, con compiti di verbalizzazione.

Esso si riunisce e delibera per le finalità e per tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione. Oltre tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo cura il conseguimento dei fini statutari; amministra i beni sociali e ne cura l'incremento; redige il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed i programmi di attività da sottoporre all'approvazione annuale dell'Assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dal termine dell'anno sociale o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano; ratifica l'accettazione dei soci e delibera sulla eventuale espulsione; provvede alla compilazione dei regolamenti interni per l'uso del e attrezzature ed impianti dell'Associazione; conferisce incarichi specifici di direzione tecnica, coordinamento e controllo; nomina, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari; applica tutti i regolamenti del presente statuto; impartisce, tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'Associazione nei limiti dello statuto, dei regolamenti e del e deliberazioni dell'Assemblea sociale; stabilisce la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno dell'Assemblea sociale ordinaria ed eventualmente straordinaria; delibera su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'Assemblea, su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale; cura l'interesse dei soci e dell'Associazione nei confronti dei terzi, sia direttamente che tramite le varie federazioni ed enti. Il Consiglio Direttivo può affidare determinati incarichi ad uno o più soci determinandone i limiti. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che se ne ravvisa la necessità. Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato dal Presidente dietro semplice richiesta scritta di un terzo dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo assume le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;

La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno una volta l'anno e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano il 50% più uno dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente. Qualora un componente del Consiglio Direttivo per dimissioni o per altra causa cessi di far parte del Consiglio, sarà rimpiazzato dal primo nella graduatoria che segue l'ultimo eletto dall'Assemblea sociale, in caso di parità vale il primo sorteggiato. In mancanza di sostituti, il Consiglio Direttivo permane in carica purché non scenda sotto il numero minimo di membri. Decade dal Consiglio Direttivo il socio che, dopo tre assenze

consecutive non giustificate dal Presidente, non partecipa alla riunione successiva. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato: - quando l'Assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario consuntivo;

- quando il totale dei suoi componenti sia ridotto sotto il numero minimo di membri

In questi casi l'ordinaria amministrazione verrà assunta dal Presidente o, nel caso di sua decadenza dalla carica, dal consigliere più anziano di iscrizione che provvederà entro trenta giorni dalla data di scioglimento del Consiglio Direttivo ad indire nuove elezioni.

E' fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'art. 8.2 D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'art. 3. D.Lgs. 112/2017.

Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione.

Art. 17 IL SEGRETARIO -

Il segretario concentra su se stesso una lunga serie di compiti. Si parla per esempio della redazione dei documenti fondamentali dell'associazione (come gli statuti, i regolamenti interni, i verbali degli incontri del consiglio direttivo e via dicendo), ma anche della gestione dei tesserati, della gestione del rinnovo delle cariche associative, della gestione della corrispondenza, della rappresentanza dell'ente, della gestione delle finanze dell'associazione, nonché eventualmente dell'organizzazione (insieme al resto del team) di eventi sportivi.

1. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente.
3. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.
4. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
5. Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, ad incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
6. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
7. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 18 COLLEGIO DEI PROBIVIRI -

Qualora l'assemblea degli associati lo ritenga necessario, al fine di garantire il buon funzionamento dell'associazione, può istituire il Collegio dei Probiviri. Questo potrà essere organizzato in forma collegiale ovvero in forma monocratica a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'associazione medesima. Nel caso in cui sia adottata la forma collegiale, l'Organo è composto da tre membri effettivi, che ne nominerà il Presidente; dura in carica per quattro (4) esercizi, e i suoi membri sono eletti dall'Assemblea degli associati e possono essere rieletti. Nel caso in cui sia adottata la forma monocratica, il soggetto designato dura in carica per quattro (4) esercizi sociali, è eletto dall'Assemblea degli associati e può essere rieletto. Il collegio ha la funzione di redimere, esclusivamente, tutte le controversie sportive e disciplinari relativamente agli associati.

Art. 19 NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO -

LAVORATORI E VOLONTARI

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro

autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell'attività sociale

I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 ss D.Lgs.36/2021, secondo il principio di pari dignità ed opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.

1. Ai lavoratori subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 D.Lgs. 36/2021.
2. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'art. 37 D.Lgs. 36/2021.
3. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 36/2021.
4. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 cc. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'articolo 54-bis D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
7. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
8. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
9. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'Ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

ANNO SOCIALE

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

IL PATRIMONIO SOCIALE ED IL DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: a) dai beni mobili/immobili proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni; b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati; c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
3. L'associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
4. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
5. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

Art. 20 APPROVAZIONE E PUBBLICITA' DEL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO - Entro quattro mesi, o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, dalla chiusura del bilancio, il Presidente deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio stesso. Tale rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci. I rendiconti approvati sono conservati.

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
3. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea.

Art. 21 MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE - Il presente Statuto può essere modificato soltanto da un'Assemblea Straordinaria con almeno i tre/quarti dei voti favorevoli dei soci presenti.

Art. 22 CLAUSOLA COMPROMISSORIA - Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di un Collegio arbitrale composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato avrà sede nel 'area di Roma Capitale (RM) ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Art. 23 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE - Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell' Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea Straordinaria. La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno i tre/quarti dei voti favorevoli dei soci aventi diritto al voto. Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l'Associazione devolgerà il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe, salva diversa destinazione imposta dalla legge. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'art. 7.1 lettera h) D.Lgs. 36/2021.

Articolo 24 – LE SEZIONI

1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
2. L'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.

Articolo 25 -NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.